

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 14 novembre 2014 n. 5600

La questione attiene alla sussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità di una pubblica amministrazione, conseguente alla violazione delle norme che impongono il rispetto di determinati tempi per la conclusione dei procedimenti (nel caso di specie procedura concorsuale). L'art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 prevede che la pubblica amministrazione sia tenuta «al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento».

La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che, affinché sia configurabile tale responsabilità, devono sussistere tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, in quanto «il mero superamento del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra piena prova del danno» (v. Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2014, n. 2964)

Elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, sul piano della fattispecie, sono: i) l'elemento oggettivo consistente nella violazione dei termini procedurali; ii) l'elemento soggettivo (colpa o dolo); iii) il nesso di causalità materiale o strutturale; iv) il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo al rispetto dei predetti termini.

In relazione alla colpa, deve ritenersi che la violazione del termine faccia presumere la sua sussistenza, che può essere superata mediante la dimostrazione di un errore scusabile dell'amministrazione.

Integra gli estremi dell'esimente da responsabilità l'esistenza di: a) contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma; b) una formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore; c) una rilevante complessità del fatto; d) una illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2013, n. 2452; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2013, n. 798; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114).

Il nesso di causalità deve essere ricostruito valutando se, in applicazione della teoria condizionalistica e della causalità adeguata, è «più probabile che non» che l'omissione della pubblica amministrazione sia stata idonea a cagionare l'evento lesivo (Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 2792).

Il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.

Le commissioni di concorso sono organi dell'amministrazione; l'attività da esse poste in essere è giuridicamente imputabile, anche per i profili di responsabilità, all'amministrazione. La interruzione del nesso di imputazione giuridica si ha soltanto nel caso in cui l'organo ponga in essere fatti di reato o comunque idonei a impedire ogni riferibilità dell'azione all'ente.

La somma di denaro dovuta dall'amministrazione deve essere qualificata come debito di valore, e dunque prevedendo il cumulo tra interessi e rivalutazione (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220).